



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

**OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali ex DPR 247/2004 art. 2 – comma 1 – lett. c) e art. 40 DL 76/2020 - Sede di Arezzo – Avvio Procedimento.**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31.03.2023 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580”, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Visto il D.P.R. 247/2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”, ed in particolare l'art. 2 - comma 1 - lettera c), dove è prevista tra le cause della cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali il “mancato compimento di gestione per tre anni consecutivi”;
- Visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l'art. 40 comma 1, ai sensi del quale “il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con Determinazione del Conservatore R.I.”;
- Esaminate le posizioni di cui all'elenco allegato A, tutte relative alla sede territoriale di Arezzo, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, per le quali risultano accertati i presupposti di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. 247/2004 e nella



fattispecie il “*mancato compimento di gestione per tre anni consecutivi*”;

- Preso atto che l’elenco di tali posizioni è stato fornito da Infocamere e che i parametri di verifica (mancato pagamento diritto annuale, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali/denunce IVA e di domande/denunce al R.I./REA negli ultimi tre anni, P.IVA cessata), corrispondono alle indicazioni fornite a suo tempo dall’allora Ministero delle Attività Produttive con la Circolare n. 3585/C (Prot. N. 0005526 del 14.06.2005) e da sempre applicate dagli uffici Registro Imprese;
- Considerato che il Gruppo di Lavoro dei Conservatori, nonché la Task force del R.I., nei vari incontri che si sono susseguiti, hanno preso in considerazione e condiviso diversi aspetti inerenti le modalità di cancellazione ad oggi previste dal citato art. 40 del DL 76/2020, anche in termini di comunicazioni massive, al fine di garantire la massima uniformità nel passaggio di competenze dal Giudice del Registro al Conservatore;
- Vista la Determinazione del Conservatore R.I. n. 73 del 15.07.2022 recante la “Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d’ufficio della cancellazione di imprese individuali e societarie non più operative e di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – Modalità di notifica dell’avvio del procedimento e dei conseguenziali provvedimenti del Conservatore”;
- Ritenuto pertanto possibile, per le posizioni in argomento, adottare quale modalità di comunicazione di avvio del procedimento la pubblicazione all’Albo on line della Camera di Commercio del presente provvedimento unitamente agli elenchi delle imprese interessate, per la durata di 45 (quarantacinque) giorni, considerandola sostitutiva ed esaustiva della comunicazione ordinaria uti singuli;
- Ritenuto inoltre opportuno, sempre nell’ottica di garantire la maggior conoscenza possibile del procedimento di cui in argomento, inserire/pubblicare il presente provvedimento unitamente all’elenco di tutte le imprese soggette al procedimento di cancellazione d’ufficio, anche nella sezione “Registro Imprese” – “Cancellazioni d’ufficio, DPR 247/2004” – del sito istituzionale - sezione territoriale di Arezzo;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare avvio, per le motivazioni esposte in premessa, al procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2 – comma 1 – lett. c) del D.P.R. 247/2004, delle imprese individuali di cui all’elenco allegato A, relativo alla sede territoriale di Arezzo, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di disporre che la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente avvenga, nel rispetto della Legge 241/1990 e dell’art. 32 delle



Legge 69/2009, mediante pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato A, nell'Albo camerale on line per 45 (quarantacinque) giorni e, in modo permanente, nella sezione "Registro Imprese" – "Cancellazioni d'ufficio, DPR 247/2004"- del sito istituzionale - sede territoriale di Arezzo;

3. di dare atto che il procedimento di cancellazione di cui al precedente punto 1) potrà essere interrotto, entro il suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, su istanza delle imprese interessate qualora le stesse dimostrino l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa o presentino autonoma domanda di cancellazione dal Registro Imprese.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)